

SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

- Via amichevole
- Via giudiziaria
- Arbitrato (o compromesso)

VIA GIUDIZIARIA

(CONSULENZA TECNICA)

-Il giudice in un processo civile o penale “può farsi assistere per il compimento dei singoli atti e per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Consulente tecnico d’ufficio (CTU).

-Quesito e perizia.

-Giuramento:”bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”.

MOTIVI DI RICUSAZIONE

DEL PERITO

1. Se ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
2. Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuni dei difensori;
3. Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia, rapporti di credito o di debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico di parte;
5. Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha nella causa.

PERITI DI PARTE

- Ciascuna parte in causa può nominare propri consulenti da affiancare al consulente del giudice.
- Devono essere avvertiti circa le indagini e i sopralluoghi in tempo utile per potervi partecipare.
- Possono presentare perizie di parte (stragiudiziarie) che possono essere giurate (mediante il verbale di asseverazione).

RELAZIONE PERITALE

INTRODUZIONE

- Argomento della controversia.
- Oggetto della relazione.
- Parti in causa.
- Quesito.

PROCEDURA PERITALE

- Criteri e procedimenti utilizzati.
- Metodi di indagine e sopralluoghi.
- Calcoli.
- Dati statistici.

CONCLUSIONI

- Presentazione ordinata degli elementi più rilevanti.
- Esplicitazione dei risultati a risposta del quesito

ARBITRATO

- Una controversia può essere definita da giudici privati, detti arbitri, nominati dalle parti interessate, in sostituzione degli organi giurisdizionali dello Stato.
- L'arbitro o gli arbitri sono nominati contestualmente dalle parti in numero dispari.
- L'arbitro deve essere cittadino italiano, maggiorenne e "capace di agire".
- Non deve essere legato da interessi alle parti, né deve nutrire rancori, o di, inimicizie con esse.

ARBITRATO

•Il **LODO ARBITRALE** (giudizio definitivo) deve:

- essere emesso entro 90 gg. dalla nomina degli arbitri;

- essere depositato entro 5 gg. dalla data sottoscritta;

-contenere: parti e quesito, indicazioni del compromesso, date e sottoscrizione.

•Accertata la regolarità formale del **LODO ARBITRALE**, il pretore lo rende esecutivo con un decreto che conferisce efficacia di sentenza. Non è appellabile se non per vizio di forma.